

Il sotto riportato Ordine del Giorno, presentato dal Consigliere Pellacani (Energie per l'Italia) è stato APPROVATO in Consiglio comunale, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32

Consiglieri votanti: 26

Favorevoli 26: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Bussetti, Carpentieri, Chincarini, De Lillo, Di Padova, Fantoni, Fasano, Forghieri, Galli, Lenzini, Liotti, Maletti, Morandi, Morini, Pacchioni, Pellacani, Poggi, Rabboni, Scardozi, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli

Astenuti 5: i consiglieri Campana, Cugusi, Malferrari, Stella, Trande

Non votante 1: il consigliere Rocco

Risulta assente il consigliere Montanini.

““““Il Consiglio Comunale di Modena

PREMESSO CHE

- Dal Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Modena risulta che il quadro risultante delle aliquote IMU e TASI 2019-2021, confermativo della previsione contenuta nel bilancio 2018-2020 è il seguente:

Aliquote IMU e TASI 2018	aliquota IMU per mille	aliquota TASI per mille
abitazione principale (esclusivamente categorie A/1, A/8 e A/9)	6,0	0,8
affitti concordati	5,6	0,8
affitti concordati con canone inferiore/uguale al canone al minimo	4,6	0,5
comodati a parenti primo grado	9,2	0,8
affitti liberi e altri comodati	10,6	0,8
agenzia casa	4,0	0,0
alloggi a disposizione	10,6	0,8
attività collettive (cat. B)	10,6	0,8
scuole parificate (fabbricati B5 usati direttamente da cooperative sociali proprietarie)	5,0	0,8
uffici (cat. A/10)	10,6	0,8
uffici (cat. A/10) sfitti	10,6	0,5

uffici (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. A/10)	8,6	0
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4)	10,6	0,8
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4) sfitti	10,6	0,5
negozi e laboratori (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. C/1, C/3, C/4)	8,6	0
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/10) *	10,6	0,8
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/5 e D/10) sfitti*	10,6	0,5
fabbricati produttivi, escluso banche e assicurazioni, ecc. (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat D escluso D/5 e D/10) (*)	8,6	0
fabbricati merce invenduti (cat. A, C, D)	2,5	
terreni agricoli (**)	10,6	0
fabbricati agricoli uso produttivo (cat. D/10)	1	
terreni edificabili	10,6	0,8

* *comprensiva dell'aliquota di competenza statale, pari a 7,6 per mille*

** *esclusi i terreni di proprietà e conduzione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli prof.li*

- Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

- Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 6- "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento"

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2012 si prevede (par. 10) l'applicazione di un'aliquota dello 0,46 per cento "per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998" ovvero a canone concordato;

- che la predetta deliberazione prevede quale "Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota" ... "la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia";

- che la predetta condizione non è stata eliminata dalle deliberazioni degli anni successivi e dunque rimane tuttora confermata;

- che un siffatto adempimento non è previsto dalla legge né richiesto dal MEF (che si limitano a prevedere, quale presupposto per le riduzioni, la registrazione del contratto ai sensi della disciplina vigente);
- che un analogo adempimento non è previsto dalla disciplina regolamentare del comune di Modena per beneficiare di altre riduzioni dell'imposta IMU;
- che l'art. 52, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel confermare la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in tema di tributi locali dispone che "1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- che la registrazione del contratto presso l'agenzia delle entrate è elemento sufficiente, anche alla luce del principio secondo cui, alla luce della previsione di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 ("le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni") e in coerenza con il canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, una pubblica amministrazione non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3231);
- che, pertanto, la richiesta da parte della disciplina comunale di un adempimento non previsto dalla legge contrasta con la previsione del predetto art. 52, d.lgs. n. 446/1997, che riconosce ai comuni potestà regolamentare solo "nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad eliminare la previsione della necessaria "presentazione, a pena di decadenza di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula" al fine di poter beneficiare dell'aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, annullando gli eventuali atti di accertamento nel frattempo già emessi."''''''